

La sicurezza del personale nello sport

La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro per le attività di società e associazioni sportive presenta particolari peculiarità dovute alla presenza negli impianti sportivi di atleti, istruttori, operatori, personale, anche volontario, e spettatori soggetti a rischio di infortuni. A quali obblighi sono sottoposti gli Enti che possiedono, gestiscono, utilizzano gli impianti sportivi?



■ di **Giovanni Scabbia**

Le persone coinvolte negli impianti sportivi hanno compiti completamente diversi e sono quindi soggette a rischi differenti ed eterogenei.

Occorre partire dal Testo Unico sulla Sicurezza, il D.Lgs. 81/2008, per individuare gli obblighi a cui sono sottoposti i proprietari, i gestori e gli utilizzatori degli impianti sportivi, siano palestre, piscine, campi di calcio o altro.

Ricordiamo che il D.Lgs. 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio. Non esistendo, al momento attuale, *“particolari leggi e/o decreti che ne regolano specificatamente il servizio espletato”* le Società/Associazioni Sportive, indipendentemente dalla loro struttura gerarchica e organizzativa o dalla loro dimensione, nel loro ruolo di gestori o utilizzatori di impianti sportivi, sono soggette all'applicazione del D.Lgs. 81/08 s.m.i. con l'obbligo di individuare i fattori di rischio connessi allo specifico tipo di attività, nello specifico luogo di lavoro (impianto sportivo).

Gli Enti Locali, quando proprietari delle strutture sportive, nei documenti di appalto per affidamento del servizio per la gestione degli impianti sportivi richiedono *“l'os-*



servanza delle norme e degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08”.

Responsabilità

Se facciamo riferimento ai vari luoghi di lavoro in cui operano le Società/Associazioni Sportive (palestre, piscine, campi di calcio, ecc.), “la specificità di chi opera e/o pratica attività sportive in questi luoghi” porta a considerare i ruoli e le responsabilità separati in tre diverse figure:

• Proprietario della struttura (pubblico o privato)

Deve garantire al Gestore la rintracciabilità di tutta la documentazione relativa alla conformità legislativa della struttura e degli impianti pertinenti (es. agibilità dei locali, conformità impianti, denuncia e verifica impianti di messa a terra e scariche atmosferiche, Certificato Prevenzione Incendi, ecc.) e inoltre dovrà renderla disponibile sia al Gestore che all’Utilizzatore. Nel caso degli impianti sportivi il riferimento legislativo è il D.M.

18.3.1996 integrato con il D.M. 6.6.2005 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi)”. Nel caso delle piscine i riferimenti sono l’accordo Ministero della Salute-Regioni del 16.1.2003 e le norme tecniche relative ai requisiti di sicurezza per la progettazione, costruzione e gestione delle stesse);

• Gestore (associazione sportiva/ente/privato/ente pubblico)

Deve garantire il rispetto della sicurezza sia in termine di esercizio dell’impianto sportivo, della pa-



In base al Testo Unico sulla Sicurezza, il D.Lgs. 81/2008, le Società/Associazioni Sportive, nel loro ruolo di gestori o utilizzatori di impianti sportivi, sono soggette all’applicazione del D.Lgs. 81/08 s.m.i. con l’obbligo di individuare i fattori di rischio connessi allo specifico tipo di attività, nello specifico luogo di lavoro (impianto sportivo)

lestra, della piscina, che di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Se il Gestore si avvale di lavoratori subordinati e/o subordinati di fatto (volontari) deve assolvere agli adempimenti del D.Lgs. 81/08 s.m.i. Se vi sono terzi (Associazioni Sportive) frequentanti la palestra, la piscina, l’impianto sportivo, il Gestore deve fornire all’Utilizzatore la documentazione relativa alle caratteristiche tecniche dei luoghi e delle attrezzature nonché la valutazione dei rischi residui;

• Utilizzatore (Società/Associazione Sportiva)

La Società/ Associazione Sportiva, indipendentemente dalla sua spe-



cificità sportiva, dalla sua struttura gerarchica e organizzativa, nonché dalla sua dimensione, è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e quindi deve individuare e valutare i rischi connessi ai processi di supporto all'attività sportiva, equiparabili alle attività di tipo occupazionale (attività di segreteria, di movimentazione materiale, di preparazione degli attrezzi sportivi,

di trasporto atleti, di manutenzione locali e attrezzature, ecc.) negli specifici luoghi di lavoro/sport (sede della Società/Associazione e/o altri luoghi di svolgimento delle attività).

Tre gradi responsabilità e di valutazione dei rischi

Ci troviamo di fronte a tre distinte responsabilità e a tre distinte valutazioni dei rischi. Quella del

Proprietario che valuta i rischi intrinseci della struttura e interviene di conseguenza (progettazione dell'impianto secondo la normativa vigente, manutenzione periodica degli impianti elettrici, idraulici, termici, sicurezza delle attrezzature sportive messe a disposizione, ecc.). La valutazione dei rischi del Gestore per il proprio personale (apertura e chiusura impianto, pulizie, verifica utilizzo corretto impianti, manutenzione periodica attrezzature, ecc.). E, infine, la valutazione dei rischi da parte dell'Utilizzatore per tutti gli aspetti che riguardano i rischi specifici insiti nell'attività sportiva svolta (movimentazione carichi, utilizzo di materiali pericolosi, ecc.)

La valutazione del rischio consente ai diversi "Datori di Lavoro" di adottare i provvedimenti opportuni per salvaguardare la salute e la sicurezza dei "propri lavoratori" nei luoghi di lavoro e, contemporaneamente, la salute e la sicurezza degli addetti che a vario titolo operano all'interno degli impianti e, più in generale, degli spettatori.

In tal modo la valutazione del ri-



schio, partendo dalla progettazione dell'impianto, proseguendo con la sua gestione funzionale e finendo con i diversi suoi utilizzi (attività sportive/lavorative), ricopre tutta l'attività di prevenzione e protezione che può riguardare l'impianto sportivo.

Diversissimi possono essere i rischi cui vengono esposti i lavoratori e gli atleti, quali cadute dall'alto, scivolamenti, cadute a livello, urti, colpi ..., esposizione ad agenti biologici, agenti chimici, ... incidenti stradali, ecc., ma anche, considerando le caratteristiche generali dei luoghi di lavoro/sport i requi-



La valutazione del rischio consente ai diversi "Datori di Lavoro" di adottare i provvedimenti opportuni per salvaguardare la salute e la sicurezza dei "propri lavoratori" nei luoghi di lavoro e, contemporaneamente, la salute e la sicurezza degli addetti che a vario titolo operano all'interno degli impianti e, più in generale, degli spettatori

siti igienici, impianti, climatizzazione, ... e inoltre i rapporti uomo/attrezzature (attrezzature, mezzi, ecc.) e i rapporti uomo/ambiente (eventi atmosferici violenti quali vento, fulmini, caduta di alberi; sostanze e preparati, agenti biologici, ...).

Per ogni Organizzazione (proprietario, gestore, utilizzatore) occorrerà quindi:

- individuare il "datore di lavoro" nella "figura del Presidente o del Delegato nominato dal Consiglio Direttivo, o dal Socio nominato



Principali rischi presenti nelle Palestre

- **microclima:** "impianti di climatizzazione e ricambio d'aria non idonei o non opportunamente mantenuti;
- **biologico:** eventuale diffusione di microrganismi patogeni [es. legionella nelle docce];
- **movimentazione manuale dei carichi:** allestimento o spostamento di attrezzature [es. rete di pallavolo, attrezzi ginnici, ecc.];
- **gestionale:** regolamentazione del flusso di fruitori della palestra, scarsa vigilanza sulle operazioni di sanificazione e igienizzazione, assenza o scarsa informazione dei rischi residui ai fruitori della palestra".

Principali rischi presenti nelle Piscine

- **microclima:** "temperatura, umidità e velocità dell'aria nella zona di attività del nuoto e di balneazione non conforme alle norme;
- **chimico:** cloro e prodotti per la disinfezione dell'acqua;
- **biologico:** microrganismi trasmessi attraverso l'acqua e le superfici infette [spazi perimetrali intorno alle vasche, degli spogliatoi e dei servizi];
- **movimentazione manuale dei carichi:** allestimento o spostamento attrezzature varie;
- **gestionale:** "assenza o scarsa info-formazione, assenza della verifica delle competenze del personale addetto a particolari compiti, regolamentazione del flusso di fruitori della piscina".





dall'Assemblea del Soci, e comunque in funzione della specifica organizzazione”;

- designare il “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” (RSPP) che può identificarsi anche con il “datore di lavoro”. L’art. 2 comma 1f del D.Lgs. 81/08 s.m.i. indica che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di pre-

venzione e protezione dai rischi.

- individuare i “lavoratori” delle “attività sportive” ai sensi dell’art. 2 e art. 3 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. Ricordando che nell’ambito delle società sportive esiste anche la funzione specifica del lavoratore che svolge “attività di volontariato”;
- eleggere, all’interno dei propri dipendenti/collaboratori, il “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza” (RLS) o richiederlo a livello territoriale o “comparto sportivo” come dagli artt. 57 e 48 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.;

- eventualmente nominare il “Medico Competente” in funzione della tipologia di rischio presente nell’ambito dell’attività svolta;
- valutare i Rischi e redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- individuare i soggetti con compiti di primo soccorso, antincendio e gestione delle emergenze;
- informare, formare e addestrare gli operatori addetti alle attività sportive;
- redigere le procedure di emergenza;
- mettere in sicurezza i luoghi di lavoro/sport (attrezzature, impiantistica, arredi, dotazioni antincendio, ecc.).

Concludiamo ricordando un aspetto molto particolare di questo settore: la responsabilità del Datore di Lavoro della Società/ Associazione Sportiva. Il D.L., infatti, indipendentemente dalla presenza o meno di lavoratori, è soggetto alla disciplina degli artt. 2043 e 2050 del Codice Civile ed è quindi personalmente responsabile della tutela di tutte le persone presenti nell’impianto sportivo, quindi anche degli spettatori.

